

Osservatorio sulle fonti

ANCORA SUL RAPPORTO TRA COSTITUZIONE E CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO: BREVI NOTE SULLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 49 DEL 2015

di *Deborah Russo*¹

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'interpretazione della sentenza della Corte europea nel caso “Varvara c. Italia” secondo la Corte costituzionale. – 3. Segue: considerazioni critiche. – 4. Il valore della giurisprudenza europea e il ruolo del giudice nazionale come giudice (anche) del sistema convenzionale. – 5. La controversa applicazione della dottrina dei controlimiti al rapporto tra Costituzione e Convenzione europea.

1. Con la sentenza n. 49 del 2015 la Corte costituzionale è tornata sulla questione dell'incidenza della giurisprudenza di Strasburgo nella dinamica dei rapporti tra la Costituzione e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, assumendo una posizione piuttosto radicale nei contenuti e nei toni, che è probabilmente destinata ad avere ripercussioni oltre il caso di specie.

Il caso riguardava la compatibilità dell'applicazione della confisca con la tutela del principio di legalità e del diritto di proprietà, quando il reato di lottizzazione abusiva sia stato accertato con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato. La questione della legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del TU edilizia², era stata sollevata – con due separate ordinanze della Corte di Cassazione³ e del Tribunale di Teramo - per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione alla sentenza della Corte europea che, in una situazione analoga, aveva condannato l'Italia per violazione degli articoli 7 della Convenzione europea (che sancisce il principio di legalità) e 1 del Primo Protocollo addizionale (che tutela il diritto di proprietà)⁴. La motivazione della sentenza è ampia e complessa e merita alcune considerazioni critiche.

Conviene soffermarsi, innanzitutto, sull'interpretazione che la Corte costituzionale ha reso del principio di diritto affermato nella sentenza relativa al caso “Varvara c. Ita-

¹ Ricercatrice di diritto internazionale, Università di Firenze.

² L'art. 44, comma 2, TU edilizia recita: “La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari”.

³ L'ordinanza è stata commentata da C. Angelillis, *Confisca in caso di prescrizione del reato: la parola alla Consulta*, in *Questione Giustizia*, 2014, reperibile su: <http://www.magistratura democratica.it/mdem/qg/articolo.php?450>; G. Civello, *Al vaglio della consulta l'incompatibilità tra confisca urbanistica e prescrizione del reato, alla luce della sentenza Varvara c. Italia*, in *Osservatorio sulla Corte costituzionale*, 2014 e in questa rivista da D. Russo, *La “confisca in assenza di condanna” tra principio di legalità e tutela dei diritti fondamentali: un nuovo capitolo del dialogo tra le Corti*, fasc. 2/2014.

⁴ CEDU, sent. 29 ottobre 2013, *Varvara c. Italia*.

Osservatorio sulle fonti

lia”, per poi svolgere alcune considerazioni sulla problematica generale del rapporto tra le fonti e del valore in tale ambito della giurisprudenza europea.

2. Nel caso *Varvara c. Italia*, la Corte europea ha ribadito il principio enunciato nella sentenza *Sud Fondi srl*⁵, secondo il quale la confisca deve essere considerata una sanzione penale ai fini dell’applicazione delle garanzie contenute nell’art. 7 della Convenzione europea. Muovendo da questa premessa, essa ha affermato che l’applicazione della confisca per un reato estinto contrasta con il principio di legalità e con i suoi corollari della prevedibilità del comando legislativo e del divieto dell’interpretazione *in malam partem*. Infatti, la disposizione nazionale che esclude l’esercizio della potestà punitiva quando il reato è prescritto deve applicarsi anche alla confisca, pena la violazione dei principi del *favor rei* e della prevedibilità della legge penale.

Secondo la Corte costituzionale, la circostanza che la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia fondato la propria statuizione sulla qualificazione dell’istituto come sanzione penale non esclude che gli Stati godano di un margine di discrezionalità nella qualificazione degli istituti e che la confisca possa essere considerata una sanzione amministrativa nell’ordinamento italiano. Ciò in conformità al principio dell’autonoma qualificazione degli istituti giuridici. Secondo la nostra Corte, la qualificazione della confisca come sanzione amministrativa, “oltre a impingere nel più ampio grado di discrezionalità del legislatore nel configurare gli strumenti più efficaci”⁶ per la repressione degli illeciti, corrisponde al principio costituzionale della sussidiarietà della tutela penale.

Tale autonomia si concilierebbe anche con i principi accolti dalla Corte europea. La sentenza “*Varvara c. Italia*”, infatti, si limiterebbe a richiedere che la confisca segua al sostanziale accertamento della responsabilità penale dell’imputato, ossia alla provata riconducibilità, al di là di ogni ragionevole dubbio, del reato al comportamento materiale e alla sfera soggettiva dell’imputato, a prescindere dalla forma assunta dal provvedimento giurisdizionale che la contiene. La Corte europea, in sostanza, non esigerebbe l’adozione di una sentenza di “condanna” in senso tecnico-formale, ma di un provvedimento che sia sorretto dall’accertamento sostanziale della responsabilità penale.

Proprio su questo argomento si fonda la declaratoria di inammissibilità giacché, ad avviso della Corte costituzionale, i giudici rimettenti avrebbero dovuto valorizzare il suddetto principio sostanziale affermato dalla sentenza europea ed escludere i dubbi di incostituzionalità perché “nell’ordinamento giuridico italiano la sentenza che accerta la prescrizione di un reato non denuncia alcuna incompatibilità logica o giuridica con un pieno accertamento di responsabilità”⁷. Questo principio sarebbe stato infatti già recepito nel nostro ordinamento in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 239 del 2009⁸. Non vi sarebbe pertanto il rischio che la sentenza che irroga la confisca non se-

⁵ CEDU, sent. 20 gennaio 2009, *Sud Fondi srl c. Italia*.

⁶ C. Cost. 26 marzo 2015, n. 49, punto 6.1 del “considerando in diritto”.

⁷ C. Cost. 26 marzo 2015, n. 49, punto 6.2 del “considerando in diritto”.

⁸ Corte Cost., sent. n. 239 del 16 luglio 2009.

Osservatorio sulle fonti

gua ad un accertamento della responsabilità penale dell'imputato, neanche nel caso in cui si tratti di una sentenza di non luogo a procedere per prescrizione del reato.

3. La conclusione raggiunta dalla Consulta circa il principio di diritto desumibile dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo desta qualche perplessità. Si può condividere che il giudice nazionale privilegi una lettura "sostanziale" del concetto di "condanna". Tuttavia, questa opzione interpretativa non può essere data per scontata e avrebbe meritato una più ampia motivazione.

Ciò sia con riguardo agli argomenti significativi pronunciati dalla Corte europea a sostegno di questa tesi, sia con riferimento al "peso" e al valore degli interessi in gioco nell'ordinamento nazionale: il principio di legalità e la tutela della proprietà, da una parte, e, dall'altra, la tutela del paesaggio, dell'ambiente e della salute. La conclusione raggiunta dalla Corte costituzionale sembra invece esclusivamente basata sull'interpretazione che risulterebbe, a suo avviso, evidente dalla semplice lettura della sentenza *Varvara*. Nella sentenza si legge, infatti, "che sia proprio l'accertamento di responsabilità a premere al giudice europeo è ben argomentabile sulla base sia del testo, sia del tenore logico della motivazione svolta con la pronuncia *Varvara*"⁹, ma non sono indicati i brani della sentenza europea conclusivi al riguardo.

Peraltro, le argomentazioni proposte nella sentenza *Varvara* paiono tutt'altro che limpide, anche perché la Corte europea non ha valorizzato le eccezioni mosse dal governo italiano che tendevano appunto a distinguere i casi in cui la prescrizione interveniva prima dell'esercizio dell'azione penale da quelli in cui la sentenza di non luogo a procedere presupponga l'accertamento della responsabilità per il reato di lottizzazione abusiva. Inoltre, il ragionamento basato sui principi della prevedibilità del comando legislativo e del divieto di interpretazioni *in malam partem* sembrerebbe piuttosto postulare una interpretazione anche in senso formale della nozione di condanna¹⁰.

A ben vedere, pertanto, le argomentazioni della Corte europea risultano ambigue e sono chiaramente all'origine delle questioni sollevate dai giudici rimettenti, evidenziando l'esigenza che la stessa faccia chiarezza sul principio che ha inteso accreditare quando, a breve, tornerà a pronunciarsi in relazione ad alcuni casi analoghi pendenti.

4. La sentenza n. 49 merita qualche rilievo critico anche in relazione alla complessa problematica del valore che il giudice nazionale dovrebbe attribuire alla giurisprudenza della Corte europea e del suo ruolo come giudice (anche) del sistema convenzionale.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dai giudici rimettenti, infatti, è stata giudicata inammissibile anche perché la sentenza "*Varvara c. Italia*" non esprimerebbe un principio ermeneutico già consolidato nella giurisprudenza della Corte europea e pertanto non vincolerebbe il giudice nazionale a porlo a fondamento del proprio processo interpretativo.

⁹ C. Cost. 26 marzo 2015, n. 49, punto 6.2 del "considerando in diritto".

¹⁰ Cfr. G. Civello, *La sentenza Varvara c. Italia "non vincola" il giudice italiano: dialogo fra Corti o monologhi di Corti?*, in *Archivio penale*, 2015.

Osservatorio sulle fonti

La Corte costituzionale è giunta a questa conclusione dopo aver ricostruito in chiave rigorosamente gerarchica i rapporti tra la Costituzione e la Convenzione europea e inquadrato le eventuali divergenze nello schema della subordinazione tra le fonti che prevede, in caso di antinomia, la prevalenza del dettato costituzionale.

Questa impostazione si evince chiaramente dal brano in cui la Corte afferma che “il dovere del giudice comune di interpretare il diritto interno in senso conforme alla CEDU, appena ribadito, è ovviamente, subordinato al prioritario compito di adottare una lettura costituzionalmente conforme, poiché tale modo di procedere riflette il predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU”¹¹.

E, ancora, il giudice comune che non riesca ad individuare una soluzione che concili i principi desumibili dalle diverse fonti deve assicurare “obbedienza anzitutto alla Carta repubblicana”. E, in conclusione: “la pretesa antinomia venutasi a creare tra il diritto nazionale interpretato in senso costituzionalmente orientato (...) e la CEDU (...), avrebbe perciò dovuto essere risolta ponendo in dubbio la legittimità costituzionale della legge di adattamento, in quanto essa permette l’ingresso nell’ordinamento italiano di una simile regola”¹².

La sentenza precisa, tuttavia, che il rischio di un conflitto si sarebbe profilato soltanto qualora la giurisprudenza europea avesse maturato un adeguato consolidamento.

Secondo la Corte, “è (...) solo un ‘diritto consolidato’, generato dalla giurisprudenza europea, che il giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo, mentre nessun obbligo esiste in tal senso, a fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo”¹³.

Al fine di guidare il giudice nazionale in questo delicato compito di selezione della giurisprudenza rilevante, la sentenza individua alcuni criteri, quali la creatività del principio di diritto rispetto alla giurisprudenza pregressa, la ricorrenza di opinioni dissenzianti e la circostanza che la pronuncia provenga da una sezione semplice ovvero dalla Grande Camera.

Si tratta tuttavia di indici che rischiano di pregiudicare la funzione interpretativa della Corte europea sulla base di criteri meramente formali, o comunque legati ad aspetti organizzativi e funzionali della sua attività giurisdizionale, in assenza di ragioni legate alle esigenze di tutela che si impongono nel caso di specie¹⁴. Essi inoltre non trovano alcun fondamento nel sistema convenzionale: se venissero applicati in modo meccanico, potrebbero esporre lo Stato al rischio di violazioni.

La sentenza desta perplessità anche per aver precisato che l’eventuale divergenza tra la norma convenzionale che sia stata oggetto di una interpretazione consolidata della Corte europea e la Costituzione, non superabile attraverso l’interpretazione costituzionalmente orientata, configura una questione di legittimità costituzionale della norma di adattamento alla Convenzione europea.

¹¹ C. Cost. 26 marzo 2015, n. 49, punto 4 del “considerando in diritto”.

¹² *Ibidem*.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ Cfr. D. Tega, *La sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015 sulla confisca: il predominio assiologico della Costituzione alla CEDU*, in *Quaderni costituzionali*, 2015.

Osservatorio sulle fonti

La ricostruzione proposta dalla Corte è categorica nel risolvere l'eventuale conflitto alla luce del criterio tecnico-formale della gerarchia tra le fonti, escludendo *a priori* e sulla base di argomenti esclusivamente formali, che la tutela derivante dalla Convenzione europea, fondata o meno su un'interpretazione consolidata della Corte europea, possa risultare più ampia nel caso concreto e, pertanto, prevalente rispetto a quella interna.

Le implicazioni di questa interpretazione sul ruolo del giudice comune sono rilevanti. Questa lettura, infatti, tende a irreggimentare la funzione interpretativa del giudice comune, vincolandola al principio del predominio assiologico della Costituzione e ostacolando l'espressione di una interpretazione sostanzialistica ispirata alla maggiore tutela.

La sentenza non lascia spazio per una logica di prevenzione delle possibili antinomie basata sull'integrazione e sul temperamento delle diverse istanze di protezione, alla luce del principio della massima espansione delle tutele¹⁵. Manca infatti qualsiasi riferimento al principio sancito dall'art. 53 della Convenzione europea che salvaguarda il livello di protezione maggiore che possa derivare dal diritto nazionale o da altre fonti internazionali e sancisce, di conseguenza, il carattere di protezione "minima" delle norme convenzionali¹⁶.

Tale principio, peraltro, contenuto in tutti i principali trattati sui diritti umani, è stato di recente consacrato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e valorizzato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea¹⁷.

La sua incidenza è tanto più rilevante, quanto più complesso e pluralista è divenuto il sistema europeo *multilevel* di tutela dei diritti fondamentali. Il livello di integrazione che il sistema giuridico europeo ha ormai raggiunto implica una sostanziale compenetrazione delle fonti e dei meccanismi di tutela dei diritti fondamentali. E il rischio di frammentazione e disomogenità che ne può derivare è ricondotto ad unità proprio grazie a tale criterio ordinante che, per questa ragione, dovrebbe assurgere a principio cardine del patrimonio costituzionale europeo.

Dal punto di vista pratico, la sua applicazione consentirebbe di evitare le antonomie nei casi in cui la disciplina nazionale possa essere considerata più garantista di quella convenzionale in un caso concreto. La rilevazione di tale prevalenza delinea l'ambito dell'autonomia interpretativa del giudice nazionale.

Ed, infatti, l'art. 32 della Convenzione europea non conferisce un monopolio interpretativo alla Corte europea, né obbligatorietà *erga omnes* alle pronunce di quest'ultima. La Convenzione in generale non preclude al giudice nazionale di svolgere una autonoma funzione interpretativa. L'obbligo dell'interpretazione conforme deriva dall'art. 46 della Convenzione europea soltanto per le sentenze emesse in relazione al medesimo caso deciso e tra le stesse parti. Negli altri casi il generale valore di preceden-

¹⁵ Quella che è stata efficacemente descritta come visione "orizzontale" o "circolare" da A. Ruggeri, *Fissati nuovi paletti dalla Consulta a riguardo del rilievo della CEDU in ambito interno*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015.

¹⁶ Secondo l'art. 53 infatti: "Nothing in this Convention shall be construed as limiting or derogating from any of the human rights and fundamental freedoms which may be ensured under the laws of any High Contracting Party or under any other agreement to which it is a Party".

¹⁷ CGUE, sent. 26 febbraio 2013, C-399/11, *Melloni*.

Osservatorio sulle fonti

te riconducibile alla giurisprudenza europea deve essere considerato in termini flessibili, al fine di tenere conto della rilevanza di valori e interessi che possano meritare tutela maggiore in relazione alle esigenze regolative e alle specificità fattuali del caso di specie¹⁸.

L'assenza di un principio di autorità della "cosa interpretata" deriva inoltre dalla natura della Convenzione europea quale "living instrument" che deve essere interpretato in armonia con l'evoluzione del quadro sociale e normativo esistente negli Stati contraenti¹⁹. Al riguardo, giova ricordare che la Corte europea stessa ha affermato che: "since the Convention is first and foremost a system for the protection of human rights, the Court must have regard to the changing conditions within the respondent State and within Contracting States generally and respond, for example, to any evolving convergence as to the standards to be achieved (...). A failure by the Court to maintain a dynamic and evolutive approach would indeed risk rendering it a bar to reform or improvement"²⁰. Ed, in effetti, la Corte europea ha generalmente seguito un metodo evolutivo e progressivo nell'interpretazione della Convenzione europea e ha tenuto conto del cambiamento della situazione sociale e giuridica degli Stati contraenti e dell'eventuale convergenza delle soluzioni normative adottate negli ordinamenti nazionali.

Per questa ragione, come essa stessa ha precisato, "the Court is not bound by its previous judgments". La Corte, dunque, non è obbligata al rispetto del precedente. E per questa stessa ragione il consolidamento di un certo orientamento ermeneutico non è un criterio dal quale far dipendere il valore della giurisprudenza della Corte europea.

Allo stesso tempo la Corte europea ha spesso dichiarato di sentirsi legittimata a modificare la propria posizione soltanto in presenza di "cogent reasons"²¹, così da garantire la coerenza e l'unità del proprio orientamento.

È vero che il panorama della giurisprudenza europea è spesso caratterizzato dalla compresenza di filoni interpretativi e di soluzioni disomogee in relazione a fattispecie simili ed è dunque più frammentato di quanto la Corte europea abbia dichiarato²². Questo contesto non agevola la funzione ermeneutica del giudice nazionale, chiamato ad ordinare un materiale giurisprudenziale sempre più ampio e variegato e distillarne i principi più significativi.

L'esistente frammentazione, tuttavia, non esonera il giudice da questo compito di ricostruzione e valorizzazione della giurisprudenza europea, neanche qualora manchi un orientamento consolidato. I precedenti europei orientano in ogni caso il percorso argomentativo del giudice, senza tuttavia precludergli il potere di adattarli alle specifiche esigenze di tutela del caso concreto. Questa interpretazione riconosce al giudice nazio-

¹⁸ Cfr. E. Cannizzaro, *Il bilanciamento tra diritti fondamentali e l'art. 117 Cost., 1° comma, Cost.*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2009, p. 128 ss.

¹⁹ L. Condorelli, *La Corte costituzionale e l'adattamento dell'ordinamento italiano alla CEDU o a qualsiasi obbligo internazionale?*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2009, p. 309.

²⁰ CEDU, sent. 11 luglio 2002, *Christine Goodwin c. Regno Unito*, par. 74.

²¹ CEDU, sent. 27 settembre 1990, *Cossey c. Regno Unito*, par. 35.

²² Cfr. V. Zagrebelsky, *Corte cost. n. 49 del 2015, giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, art. 117 Cost., obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione*, in *Osservatorio costituzionale*, 2015.

Osservatorio sulle fonti

nale il ruolo di giudice (anche) del sistema convenzionale, valorizzandone il contributo critico e di stimolo allo sviluppo della giurisprudenza europea e all'evoluzione del livello della tutela dei diritti fondamentali²³.

5. La sentenza n. 49 mira a ridefinire il ruolo della Corte costituzionale nel delicato rapporto tra la Convenzione europea e la Costituzione, esplicitando alcuni riferimenti che erano già presenti *in nuce* nelle note “sentenze gemelle”²⁴. In particolare la Consulta si è riservata una funzione di controllo della costituzionalità delle norme di adattamento alla Convenzione europea, quando esse prevedono uno *standard* di tutela che, interpretato alla luce dell'orientamento consolidato della Corte europea, non sembri in linea con la Costituzione.

La sentenza ha infatti giudicato che la Corte di Cassazione avrebbe erroneamente indicato quale oggetto della questione di costituzionalità l'art. 44 del TU edilizia invece che la legge di esecuzione della Convenzione europea. La questione del contrasto tra una norma convenzionale interpretata alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte europea e la Costituzione “avrebbe perciò dovuto essere risolta ponendo in dubbio la legittimità costituzionale della legge di adattamento in quanto essa permette l'ingresso nell'ordinamento italiano di una simile regola”²⁵.

Certamente il ragionamento della Corte ha valore meramente ipotetico, dato che la sentenza ha dichiarato l'inammissibilità della questione. Il tono, tuttavia, è generale e prescrittivo e parrebbe prospettare che, in futuro, la Corte costituzionale possa sindacare la legittimità delle norme di adattamento alla Convenzione europea, ogniqualvolta l'interpretazione consolidata della Corte europea accrediti una soluzione confliggente con i diritti sanciti dalla Costituzione. In questo caso, infatti, il giudice italiano dovrebbe tentare di risolvere il contrasto valorizzando “ogni strumento ermeneutico a sua disposizione” e, se non fosse possibile, “ricorrendo all'incidente di legittimità costituzionale”²⁶.

Da ciò la possibilità che la questione di costituzionalità si traduca addirittura nell'espunzione dall'ordinamento italiano della norma di adattamento del parametro convenzionale²⁷. In questo modo la Corte in sostanza prospetta l'applicabilità della dottrina dei controlimiti in una situazione in cui manca il presupposto logico della sua rilevanza. La dottrina dei controlimiti, infatti, si sostanzia in una sorta di azione difensiva volta a impedire l'ingresso di norme lesive dei valori fondanti l'ordinamento nazionale.

La situazione di rischio che può giustificare l'attivazione dei controlimiti non si rinviene invece nel caso in cui la questione riguardi l'interpretazione proposta dalla Corte

²³ Cfr. G. Martinico, *Corti costituzionali (o supreme) e “disobbedienza funzionale”*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015.

²⁴ Corte Cost., sent. 24 ottobre 2007, n. 348 e 349.

²⁵ C. Cost. 26 marzo 2015, n. 49, punto 4 del “considerando in diritto”.

²⁶ C. Cost. 26 marzo 2015, n. 49, punto 7 del “considerando in diritto”.

²⁷ Possibilità che era stata giustamente esclusa nel dibattito che ha seguito l'adozione delle sentenze “gemelle”: P. Caretti, *Le norme della Convenzione europea dei diritti umani come norme interposte nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi: problemi aperti e prospettive*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2008, p. 315.

Osservatorio sulle fonti

europea. Infatti, come si è già sottolineato, il giudice nazionale può interpretare il parametro convenzionale alla luce delle specificità del caso concreto e dell'eventuale migliore tutela che sia offerta dalle norme costituzionali.

Questa delicata funzione interpretativa del giudice nazionale, che si potrebbe definire “critica in senso costruttivo”, potrebbe essere svolta a maggior ragione dalla Corte costituzionale, al fine di scegliere tra le diverse interpretazioni in gioco quella che permetta di garantire meglio le esigenze di tutela presenti nel caso concreto. Certamente l'esercizio di questa funzione implica l'esigenza di motivare la prevalenza dell'una o dell'altra opzione ermeneutica, sulla base di argomenti anche sostanziali, relativi all'assetto dei valori e degli interessi che promana dall'ordinamento nazionale. In questo modo la Corte costituzionale potrebbe giocare un ruolo significativo per l'evoluzione della tutela dei diritti fondamentali nel sistema convenzionale.

Purtroppo, nella sentenza in commento non vi è traccia delle ragioni di carattere sostanziale che hanno indotto la Corte a preferire la lettura “sostanzialistica” della giurisprudenza europea relativa alla confisca in assenza di condanna. La Corte non affronta, in particolare, il controverso problema del bilanciamento tra le esigenze di tutela derivanti dal principio di legalità e dal diritto di proprietà e quelle connesse alla protezione dell'ambiente e della salute. La sentenza, dunque, anche sotto questo profilo non pare valorizzi adeguatamente il ruolo che la Corte costituzionale potrebbe svolgere come organo giurisdizionale di un sistema ormai integrato e multilivello dei diritti fondamentali.

Resta certo che qualora l'opzione accolta dal giudice nazionale fosse giudicata incompatibile con lo *standard* minimo tutelato dalla Convenzione europea in un caso specifico, l'ottemperanza al giudicato europeo nella controversia nazionale avente medesimi oggetto e parti non potrebbe mai essere elusa, senza comportare la commissione di un illecito internazionale. Si violerebbe altrimenti l'art. 46 della Convenzione europea, che è divenuta uno degli strumenti fondanti il patrimonio costituzionale e il processo di integrazione europeo.

L'applicazione della dottrina dei controlimiti in casi del genere, lungi dal porre al riparo l'ordinamento, lo esporrebbe al rischio di tradire il principio della mutua fiducia tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e di compromettere un caposaldo dell'ordine pubblico europeo.